

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 07/03/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto il 24.11.2024 la ricorrente rappresenta di essere titolare di n. 4 buoni della serie Y, sottoscritti in data 20.04.2000, dei quali ha chiesto la liquidazione recandosi in filiale il 2.04.2024 e il 21.08.2024. L'operatore si è rifiutato di rimborsare tali buoni asserendo che l'intestazione fosse difforme rispetto al nominativo sulla carta d'identità, nonostante la ricorrente avesse esibito anche un certificato di congruità rilasciato dal comune. Il rifiuto è stato confermato anche dal responsabile della filiale.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Sostiene che i predetti BFP non sono stati liquidati a causa di incongruenze tra l'intestazione dei titoli e i documenti presentati per la riscossione. In particolare, il documento di riconoscimento riporta il nominativo con un solo nome di battesimo, mentre il certificato di congruità del Comune di nascita riporta tre nomi di battesimo e i BFP oggetto di ricorso recano nell'intestazione due nomi di battesimo.

Con repliche e controrepliche le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

Il ricorso ha per oggetto la domanda di rimborso di n. 4 BPF.



L'intermediario non contesta di avere rifiutato il rimborso, ma lo giustifica indicando delle difformità fra il nominativo riportato nei buoni (C*V*P*) e quello riportato nella Carta di identità elettronica (C*V*) e nel certificato di congruità rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile (C*V* e C*V*P*R*).

Dalla documentazione agli atti risulta quanto segue. I quattro BFP, emessi il 20.04.2000, per un valore di € 500,00 ciascuno, risultano intestati a C*V*P*, nata a XXX il *.*.1972.

Dal documento di identità della ricorrente, non più in corso di validità, ma prodotto in sede di repliche, emerge che il nome è C*V*P*R* (nata nel medesimo comune e nella stessa data).

Dall'atto di nascita emerge che il nome della ricorrente è C*V*P*R* (nata nel medesimo comune e nella stessa data) e che, a seguito di annotazione del 2.08.2021, gli elementi del nome attribuitigli alla nascita vanno riportati nel modo seguente (V*), come peraltro confermato dalla Carta di identità elettronica, in corso di validità, nella quale la ricorrente è identificata come C*V*, nata sempre a XXX il *.*.1972. In data 21.08.2024 l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di XXX ha certificato che C*V* e C*V*P*R* (data di nascita *.*.1972 e Comune di nascita: XXX) si identificano nella stessa persona.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento. Per un verso, costante è nella documentazione l'indicazione dello stesso comune e della stessa data di nascita (si veda, in senso analogo, Collegio di Milano, dec. n. 15077/2021). Per un altro, la difformità tra gli atti non riguarda l'esistenza di nomi di battesimo o di cognomi non coincidenti, bensì il fatto che negli atti vengono riportati ora tutti, ora solo alcuni di essi. D'altro canto, con le repliche, la ricorrente afferma che il documento d'identità esibito nel 2000, che dovrebbe essere ancora in possesso dell'intermediario, riportava tre nomi come quello del 2005 (circostanza effettivamente documentata) e che sia stato l'addetto dell'agenzia ad inserire nell'intestazione dei titoli soltanto due nomi. Con le controrepliche, la resistente si è limitata ad insistere per il rigetto del ricorso, senza contestare tale circostanza, che, dunque, deve ritenersi accertata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla liquidazione dei Buoni fruttiferi postali oggetto di ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI